



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 159 Del 02/08/2012	OGGETTO: Lite Pontina Ambiente srl/Comune di Albano Laziale - transazione
---	--

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di agosto, alle ore 10.00 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1.	Marini	Nicola	Sindaco	x
2.	Sementilli	Maurizio	Vice Sindaco	x
3.	Cassabgi	Fauzi	Assessore	x
4.	Sannibale	Maurizio	Assessore	x
5.	De Luca	Giuseppe	Assessore	x
6.	Rossi	Giuseppe	Assessore	x
7.	Fiorani	Claudio	Assessore	x

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rosa Iovinella

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso che:

- ✓ con sentenza n. 30014/2004 comunicata dall' avv. Cardì con nota prot. n. 41539 del 9.12.2004 il Tribunale civile di Roma ha rigettato la domanda del Comune di Albano Laziale e condannato lo stesso a pagare in favore della Pontina Ambiente (ex Giancamilli) la somma di euro 961.511,53 e gli interessi legali al tasso del 3,5% dal 9.8.99 alla pubblicazione della sentenza sul capitale di euro 906.278,66, nonché gli interessi legali che sul totale delle due voci che precedono matureranno dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, oltre le spese di consulenza tecnica d' ufficio e delle spese di lite (euro 310,00 per spese, 20.000,00 per diritti ed onorari, oltre oneri di legge e ctu non quantificato).
- ✓ con deliberazione di G.M. n. 259 del 14.12.2004 il Comune si è costituito in appello, affidando incarico all' avv. Marciano Petrillo.
- ✓ la Corte d' Appello di Roma in data 27.06.2005 ha rigettato l' istanza di sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Non risultano richieste di controparte.

- ✓ e' pervenuto dispositivo di sentenza in appello (comunicato dall' avv. Petrillo in data 10.11.2011 con prot. n.48773) che conferma la sentenza di primo grado (condanna dell' Ente al pagamento di euro 961.511,53 oltre interessi e spese di lite e cioè euro 24.547,00 per diritti ed onorari ed euro 3.068,37 per rimborso spese generali, oltre oneri di legge) .
- ✓ il Comune ha presentato ricorso in Corte di Cassazione, affidando incarico agli avvocati Enzo e Marcello Cardi per la cassazione della sentenza n.4423/2011 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 24.10.2011, non notificata.
- ✓ nel frattempo si sono svolti numerosi incontri tra le parti, per eventuali soluzioni transattive.
- ✓ nelle more la controparte ha presentato nota prot. n. 24447 del 25.05.2012 (anticipazione via fax) e prot. n. 24937 del 29.05.2012 (raccomandata RRR), con la quale *“ facendo seguito agli accordi intercorsi- nelle more dell' auspicato raggiungimento di un' intesa transattiva volta a definire la controversia definita con la sentenza in oggetto (n. 4423/11) con la presente Vi confermiamo la disponibilità della Pontina Ambiente srl ad acconsentire ad una dilazione in dieci anni dell' importo che il Comune di Albano Laziale è tenuto a corrispondere alla nostra società in esecuzione della sentenza in oggetto, pari ad euro 961.511,53 oltre interessi, come indicati nella sentenza di primo grado (n. 30014/04 del Tribunale di Roma).”*
- ✓ con nota prot. n. 26980 dell' 8.06.2012 è stato formalizzato il consenso della Pontina Ambiente srl alla dilazione.
- ✓ con mail del 5.06.2012 l' avv. Marcello Cardi ha indicato gli importi dovuti, risultanti dalla sentenza e cioè:

“La sentenza condanna il Comune al pagamento di euro 961.511,53, oltre interessi al tasso del 3,5% dal 9 agosto 1999 alla pubblicazione della sentenza sul capitale di euro 906.278,66 nonché gli interessi legali sul totale delle due voci che precedono dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Sviluppando il suddetto importo dovrebbe aversi:

euro 961.511,53 per capitale

euro 166.246,26 per interessi al 3,5% dal 9.08.1999 al 5.11.2004 (data di pubblicazione della sentenza) sul capitale di euro 906.278,66

euro 196.849,20 per interessi legali sul totale delle due voci che precedono (euro 1.127.757,79) dalla pubblicazione della sentenza ad oggi.

Totale euro 1.324.606,99.”

Preso atto che:

- ✓ il Comune, dal 2004, anno della sentenza esecutiva, non ha appostato somme in bilancio per l'eventuale soddisfacimento del creditore, . nè ha appostato somme in bilancio per far fronte, in via prudenziale, all'esito dei giudizi in cui è parte - se non in rari casi ed in forma assolutamente insufficiente . Nel 2005 il Giudice negava l' inibitoria. L' Ente non ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e non sono mai state sollevate irregolarità.
- ✓ tali mancanze di accantonamenti non hanno consentito di prevenire eventi che in tal modo oggi appaiono straordinari nell'emersione del quantum debeatur rispetto al singolo anno, e che in realtà potevano trovare copertura attraverso prudenti accantonamenti negli anni;

Considerato in diritto che:

- ✓ permane in capo all'Ente considerare eventuali transazioni che possano essere più convenienti rispetto al pagamento, seppure dilazionato, dell'intera somma;
- ✓ il diniego dell'inibitoria potrebbe causare gravi danni all'ente, soprattutto per quanto concerne la liquidità di cassa, il patto di stabilità, nonché la prosecuzione dei servizi essenziali, esponendo, peraltro, l'ente a questi rischi quando il giudizio di appello potrebbe avere esiti più favorevoli;

- In base al principio contabile n. 2, lett. F, punto 104, gli accordi transattivi non sono previsti fra le ipotesi di cui all'art. 194 del TUEL, e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie dell'accordo transattivo non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongano la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza dell'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

Visto:

La consolidata posizione della Corte dei Conti (Sezione regionale per il Piemonte n. 20/2012 e Sezione regionale per la Lombardia n. 1116/2009) si afferma che:

- ✓ di norma gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- ✓ i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- ✓ ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese configgenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- ✓ la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965 cc, comma 2) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale.
- ✓ I limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto fra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta degli interessi pubblicistici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente.
- ✓ La scelta se proseguire in un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'attività ordinaria amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza delle situazioni normative ed eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ✓ Visto la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. II, n. 11117/2009, la quale specifica che "oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti intendono eliminare mediante reciproche concessioni".
- ✓ Ritenuto, in analogia a quanto previsto per le amministrazioni dello Stato all'art. 14 della legge di contabilità generale (RD 2440/1923) opportuno un parere del legale di fiducia sulla transazione in oggetto;
- ✓ Vista la nota prot. n. 34418 del 24.07.2012, a firma del Sindaco del Comune di Albano Laziale e del rappresentante legale della Pontina Ambiente srl, con la quale si conclude, in ordine alla lite in corso il seguente accordo:
 - chiusura della lite e cessazione del ricorso in Cassazione;

- riduzione della somma a carico del Comune di Albano Laziale, per un importo complessivamente dovuto di €700.000
 - rateizzazione della somma di €700.000 in 10 anni a partire dal corrente esercizio e senza interessi.
- ✓ Vista la medesima nota, con la quale si stabilisce, inoltre, di dare mandato ai rispettivi legali di predisporre un atto transattivo secondo quanto convenuto dalle parti.

Ritenuto che:

- ✓ La transazione allegata è notevolmente più conveniente rispetto alla mera rateizzazione di pagamento - prevista per le ipotesi di sentenza esecutive dall'art. 194 del d. lgs. 267/2000 - di tre anni dell'intera somma dovuta, con interessi;
- ✓ La transazione è stata stipulata in condizioni di necessità ed urgenza in considerazione del fatto che la stipula della stessa, alle condizioni ivi indicate, permette la corretta predisposizione del bilancio di previsione, che non si sarebbe potuto predisporre in equilibrio e che, in attesa della transazione stessa, è già stato prorogato fino ad agosto 2012, avendone facoltà come da decreto del Ministero degli Interni del 20 giugno 2012;
- ✓ La transazione allegata ha impedito di incorrere nel rischio del dissesto finanziario del Comune di Albano Laziale, che si sarebbe potuto concretizzare qualora la Pontina Ambiente avesse richiesto il pagamento dell'intera somma derivante da sentenza esecutiva;
- ✓ Considerato, pertanto, che l'allegata transazione ha comportato il beneficio:
 1. di ridurre la somma da erogare a seguito della sentenza stessa, sia in termini quantitativi (importo e interessi ridotti quasi della metà) che in termini temporali (rateizzazione in 10 anni);
 2. di concorrere, insieme ad altre azioni volte al risanamento del Comune, ad evitare il dissesto finanziario dello stesso;
- ✓ Visto il parere favorevole alla transazione dell'avvocato Cardi – difensore del Comune - (prot. n.35794 del 2.08.2012), che si allega alla presente;
- ✓ Ritenuto, alla luce della documentazione acquisita, che il giudizio in Cassazione rischia di non avere buon esito – trattandosi di una situazione in cui il Comune è stato condannato sia in primo grado, sia in appello - senza considerare i rischi sulle finanze del Comune della mancata inibitoria, per cui la sentenza è esecutiva ormai da 2005;
- ✓ Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso in data 02/08/2012 dai Responsabili dei Servizi interessati, Ing. Ferdinando Farro, Dott.ssa Mariella Sabadini e il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Iovinella, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgsv n. 267/00;
- ✓ Visto il parere "*Le somme sono stanziare nel bilancio di previsione 2012 – 2014 approvato con G.C. n. 154 del 27.07.2012*" favorevole sulla regolarità contabile, espresso in data 02/08/2012 dal Responsabile del Settore II Servizio I, Dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgsv. 267/00;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata transazione, in base alla quale si stabilisce la:
 - chiusura della lite e cessazione del ricorso in cassazione;
 - riduzione della somma a carico del Comune di Albano Laziale, per un importo complessivamente dovuto di €700.000
 - rateizzazione della somma di €700.000 in 10 anni a partire dal corrente esercizio e senza interessi.

2. di dare atto che le somme sono stanziare con le dette rateizzazioni nei bilanci 2012 e pluriennali
3. di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere ai relativi impegni di spesa ed alle liquidazioni
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to dott. Nicola Marini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Rosa Iovinella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on line il 03.08.2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'incaricato
F.to Marina Moroni

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 03.08.2012 prot. n. 36077 ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'incaricato
F.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal _____ al _____:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì _____

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, lì 03.08.2012

L'incaricato
f.to Marina Moroni

